

REGOLAMENTO (UE) N. 791/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione europea e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006⁽²⁾ della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione europea di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005⁽³⁾.
- (2) In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005, due Stati membri hanno adottato misure eccezionali imponendo un divieto operativo immediato sul loro territorio far fronte a problemi di sicurezza imprevisti.
- (3) In conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione⁽⁴⁾, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, di cui al capo II, articolo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, i due Stati membri hanno chiesto di aggiornare l'elenco dei vettori soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione europea.
- (4) È evidente che la prosecuzione delle attività di questi vettori rappresenta con ogni probabilità un grave rischio per la sicurezza, e che tale rischio non è stato pienamente risolto con le misure urgenti adottate dai due Stati membri in questione.

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.6.2010, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

(5) La Commissione ha informato i vettori aerei interessati indicando i fatti e le considerazioni essenziali su cui si baserebbe la decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione europea.

(6) Dato che si rendono necessarie misure urgenti per risolvere la situazione, in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 473/2006, la Commissione non è tenuta a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La Commissione ha però dato la possibilità ai vettori aerei in questione di consultare i documenti trasmessi dagli Stati membri, di presentare osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione e dai membri del Comitato per la sicurezza aerea.

(7) La Commissione e alcuni Stati membri hanno consultato le autorità competenti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei confronti dei vettori aerei interessati.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

Meridian Airways

(9) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Meridian Airways certificato nella Repubblica del Ghana. Tali carenze sono state individuate da Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito nel corso di ispezioni a terra eseguite nell'ambito del programma SAFA⁽⁵⁾.

(10) Ad una riunione con la Commissione, svoltasi il 9 giugno 2010, a cui hanno partecipato anche le autorità competenti del Ghana assieme alle autorità competenti del Belgio e del Regno Unito, il vettore ha presentato un piano di azioni correttive diretto a risolvere le carenze riscontrate sotto il profilo della sicurezza.

⁽⁵⁾ BCAA-2010-68, BCAA-2009-132, BCAA-2010-10, DGAC/F-2010-1297, LBA/D-2009-1415, LBA/D-2010-386, CAA-NL-2009-200, CAA-UK-2009-873, CAA-UK-2010-659, CAA-UK-2010-670, CAA-UK-2010-671, CAA-UK-2010-672.

